

Foglio Informativo**Servizio DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO “TIME DEPOSIT”****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

CONTO TWIST è un marchio registrato di Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.contotwist.it info@contotwist.it

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

CHE COS'E' IL DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO “TIME DEPOSIT”**Caratteristiche**

L'operazione di Time Deposit è una forma di deposito, a tempo determinato ed ad un tasso prestabilito, regolata contabilmente su Conto Corrente di pari intestazione, con la quale la Banca restituirà alla scadenza il capitale e gli interessi pattuiti; l'importo oggetto del vincolo è indisponibile per tutto il periodo di vincolo pattuito; è ammesso un solo versamento per ogni singola operazione di Time Deposit a mezzo addebito del Conto Corrente; l'estinzione del Conto Corrente comporta l'automatica estinzione della partita vincolata, salvo il caso in cui l'estinzione anticipata non sia prevista dallo specifico deposito vincolato in essere al momento della richiesta di estinzione: per tale ipotesi il Conto Corrente dovrà rimanere in essere almeno fino alla scadenza del vincolo, essendo previsto, per tali prodotti non svincolabili, unicamente il recesso per giusta causa da parte della Banca, la quale garantisce il riconoscimento, anche in questo caso, del tasso di interesse fino al momento dell'estinzione del contratto. Il Cliente, con la sottoscrizione del Servizio di Time Deposit e con le successive disposizioni Time Deposit vincolate, autorizza la Banca ad attivare sul Conto Corrente un'autorizzazione di addebito, pari all'importo pattuito oggetto del vincolo temporale di indisponibilità. Il Cliente, attraverso un'apposita funzionalità di adesione disponibile nella propria area riservata presente sul sito internet www.contotwist.it, può vincolare per finalità di risparmio delle somme depositate e disponibili in Conto Corrente tramite la sottoscrizione di operazioni di Time Deposit. La Banca si riserva di definire le diverse caratteristiche delle singole operazioni di Time Deposit proposte alla clientela; la remunerazione indicata da ciascuna operazione di Time Deposit può pertanto essere differente dalle altre, fermo restando che il tasso di interesse di ciascuna operazione di Time Deposit sottoscritta dal Cliente non può essere modificato sino alla scadenza naturale del vincolo. Le condizioni delle operazioni di Time Deposit successivamente alla sottoscrizione, possono essere verificate nella comunicazione di conferma dell'avvenuta sottoscrizione del prodotto, recante il Documento di Sintesi, nonché nel rendiconto annuale fornito dalla Banca. Le somme oggetto dell'operazione di Time Deposit, vengono annotate sul Conto Corrente al momento della sottoscrizione dell'operazione e dell'accettazione da parte della Banca; da tale momento le somme sono soggette a vincolo di indisponibilità fino alla data di scadenza prefissata o sino all'esercizio della facoltà del Cliente di svincolo anticipato, solo nel caso in cui il prodotto preveda tale facoltà; in quest'ultimo caso, il Cliente è consapevole che l'operazione di Time Deposit sarà assoggettata all'applicazione di un tasso di interesse penalizzato come indicato in fase di sottoscrizione dell'operazione.

Rischi tipici

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- L'importo oggetto del vincolo è indisponibile al Cliente per il periodo di vincolo, essendo la Banca tenuta a restituirlo nella disponibilità del Cliente soltanto alla scadenza del vincolo medesimo, con accredito sul Conto Corrente ordinario.
- Il Cliente è consapevole che l'operazione di Time Deposit prevede l'impossibilità di ottenere la disponibilità delle somme depositate in via anticipata rispetto alla scadenza determinata, salvo per i prodotti in cui è prevista l'estinzione anticipate;
- Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia “Fondo interbancario di tutela dei depositi” (www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 Euro (documenti di approfondimento: “Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti”). Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione

del "bail-in" in caso di crisi bancarie come introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE recepita con l'attuazione dei D.Lgs. nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015. (documenti di approfondimento: Banca d'Italia "Gestione crisi bancarie" – Bail-in Guida Abi – Bail-in informativa ai clienti).

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO "TIME DEPOSIT" con PIANO CEDOLARE

Durata dell'operazione	Tasso creditore annuo nominale (*)	Periodicità pagamento cedola	Taglio dell'operazione	Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata (**)
12 mesi	0,30%	MENSILE	Minimo Euro 10.000,00 con multipli di Euro 500,00 Massimo Euro 500.000,00	0,00%
18 mesi	0,35%	MENSILE	Minimo Euro 10.000,00 con multipli di Euro 500,00 Massimo Euro 500.000,00	0,00%
24 mesi	0,45%	MENSILE	Minimo Euro 10.000,00 con multipli di Euro 500,00 Massimo Euro 500.000,00	0,00%
36 mesi	0,60%	TRIMESTRALE	Minimo Euro 10.000,00 con multipli di Euro 500,00 Massimo Euro 500.000,00	0,00%
48 mesi	0,80%	TRIMESTRALE	Minimo Euro 10.000,00 con multipli di Euro 500,00 Massimo Euro 500.000,00	0,00%
60 mesi	1,00%	TRIMESTRALE	Minimo Euro 10.000,00 con multipli di Euro 500,00 Massimo Euro 500.000,00	0,00%

(*) Al lordo della Ritenuta Fiscale

(**) La richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del Conto Corrente, comporterà da parte della Banca l'applicazione del tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata. In caso di Time Deposit con liquidazione periodica degli interessi tramite piano cedolare, il "Tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata" verrà applicato su tutte le cedole maturate, ed in corso di maturazione, alla data di estinzione anticipata; le eventuali cedole precedentemente liquidate sul Conto Corrente al maggior tasso contrattualmente previsto, verranno stornate e ricalcolate al "Tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata" prima di essere nuovamente accreditate in Conto Corrente contestualmente al rimborso della quota capitale ("Importo dell'operazione").

- Commissioni apertura servizio Time Deposit: € 0,00.
- Periodicità di capitalizzazione e liquidazione: alla scadenza dell'operazione - Computo effettuato considerando l'anno civile (365).
- Imposta di bollo: le operazioni di deposito vincolato sono soggette all'imposta di bollo pro tempore vigente prevista per i conti deposito, applicata al momento dell'estinzione del Time Deposit ovvero al 31 dicembre di ogni anno.



Valute

- Valuta accredito su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma vincolata, delle cedole e degli interessi netti maturati alla scadenza dell'operazione o alla data di estinzione totale anticipata: data scadenza operazione/data estinzione operazione
- Valuta addebito su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma da vincolare: data addebito c/c di regolamento

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso (ripensamento)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 duodecies del Codice del Consumo il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni, a decorrere dalla conclusione del contratto, per recedere senza penali e senza dover indicarne il motivo salvo quanto previsto dall'art. 67 terdecies dello stesso Codice. Il recesso dal contratto di conto corrente determina la conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale.

Recesso dal contratto (estinzione anticipata prima della scadenza)

Non è consentita l'estinzione anticipata parziale; i contratti di Time Deposit che non prevedono la facoltà di estinzione anticipata resteranno in essere sino alla scadenza contrattualmente pattuita, senza possibilità di svincolo anticipato delle somme vincolate.

Per i Time Deposit che prevedono la possibilità di estinzione anticipata totale prima della scadenza pattuita, la richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura del Conto Corrente comporterà da parte della Banca l'applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto come indicato in fase di sottoscrizione dell'operazione.

In caso di Time Deposit con liquidazione periodica degli interessi tramite piano cedolare, il "Tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata" (per i Time Deposit che prevedono la possibilità di estinzione anticipata totale prima della scadenza pattuita) verrà applicato su tutte le cedole maturate, ed in corso di maturazione, alla data di estinzione anticipata; le eventuali cedole precedentemente liquidate sul Conto Corrente al maggior tasso contrattualmente previsto, verranno stornate e ricalcolate al "Tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata" prima di essere nuovamente accreditate in Conto Corrente contestualmente al rimborso della quota capitale ("Importo dell'operazione").

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Alla scadenza prevista, l'operazione di Time Deposit si estingue automaticamente e la somma corrispondente, maggiorata degli interessi maturati ed al netto della ritenuta fiscale ed eventuali commissioni, verrà accreditata sul Conto Corrente con le modalità ed i termini stabiliti nel documento di sintesi della relativa operazione di Time Deposit.

Reclami

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto all'Ufficio Reclami della Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia;
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale della Banca presso cui è in essere il Conto Corrente, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative;
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
- 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.



Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca;

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca;

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

GLOSSARIO

Cedola	Interessi sulle somme depositate corrisposti periodicamente alle scadenze pattuite al netto delle ritenute fiscali.
Requisiti	Sono i requisiti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, ect)
Tasso nominale annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) vincolate, che sono poi accreditati sul conto corrente collegato al servizio, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata	Applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto.
Valuta	Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme accreditate o addebitate.
Vincolo	Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. E' pari alla durata del time deposit.